

CONVENZIONE PER PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

l'IIS "Lazzaro Spallanzani" con sede in Castelfranco Emilia (MO), via Solimei 23, Codice Fiscale 80010590364, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dalla dott.ssa Maura Zini nata a Mirandola (MO) il 04/08/1962, Codice Fiscale ZNIMRA62M44F240I

E

ASP TERRE DI CASTELLI "G. Gasparini" - con sede legale in VIA LIBERTÀ, 823 - 41058 VIGNOLA (MO), codice fiscale/Partita IVA 03099960365 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato rappresentata dal Legale Rappresentante/Amministratore Unico Dr. Marco Franchini, nato a Sassuolo (MO) il 10/02/1980, codice fiscale FRNMRC80B10I462R.

Premesso che:

- la legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 77/2005 in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";
- ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 77/2005, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art. 1, commi 33-43, della legge 107/2015, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento su proposta dell'istituzione scolastica. Il nominativo di tali studenti, la durata dei percorsi coprogettati con il soggetto ospitante, le attività specifiche che gli studenti sono chiamati a svolgere presso il soggetto ospitante sono riportati nel percorso formativo personalizzato di ciascuno studente, di cui al comma 4, art. 2.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in ambiente pre-lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008, lo studente nel percorso di formazione è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1, lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo esterno, indicato dal soggetto ospitante. I nominativi del docente tutor interno e del tutor formativo esterno sono riportati nel percorso formativo personalizzato di ciascuno studente, di cui al successivo comma 4.
4. Per ciascuno studente beneficiario inserito nelle strutture del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa condivisa con il soggetto ospitante e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica che terrà conto del contributo del soggetto ospitante.
6. L'accoglimento dello studente minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire allo stesso la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla legge 977/1967 e successive modifiche.
7. Il soggetto ospitante dispone di spazi adeguati e di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività previste dal percorso formativo da parte degli studenti coinvolti; il soggetto ospitante possiede inoltre le competenze professionali per la realizzazione di tali attività e mette a disposizione un tutor formativo esterno.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor formativo esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, soggetto ospitante, studente, soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e introduce lo studente e ne verifica, in collaborazione con il tutor formativo esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza, rapportandosi con il tutor formativo esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il docente tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza formativa;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste;
 - c) garantisce l'informazione e/o la formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al percorso formativo personalizzato, coordinandosi eventualmente anche con altre figure professionali presenti nelle strutture del soggetto ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 del decreto legislativo 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo personalizzato saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso lo studente, come da lui stesso sottoscritto nel patto formativo allegato al suo percorso formativo personalizzato, è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) presentarsi regolarmente in base al calendario stabilito presso la struttura, agli orari stabiliti;
- c) assicurare la propria presenza; le assenze sono previste solo per comprovati motivi;
- d) comunicare le eventuali assenze cinque giorni prima, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, sia al soggetto ospitante (tutor formativo esterno) sia all'istituzione scolastica (docente tutor interno), tramite telefonata e/o e-mail;
- e) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- f) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- g) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- h) rispettare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 81/2008;
- i) comunicare un eventuale infortunio, o denunciare un'eventuale malattia professionale, al proprio Dirigente scolastico.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura lo studente contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso Compagnie Assicuratrici operanti nel settore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del decreto legislativo 81/2008, l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) tener conto delle capacità e delle condizioni delle strutture del soggetto ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza dello studente impegnato nelle attività;
 - b) formare e informare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 del decreto legislativo 81/2008; le attestazioni dell'avvenuta formazione, sia generale sia specifica, unitamente ai dettagli dei contenuti trattati, sono in possesso dello studente e conservati in copia presso l'istituzione scolastica;

- c) designare un docente tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire allo studente, per il tramite del tutor formativo esterno, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) rispettare gli orari e la calendarizzazione dei giorni stabiliti nel percorso formativo personalizzato;
- d) consentire una pausa pranzo e indicare il luogo in cui essa può essere svolta;
- e) indicare i servizi igienici a disposizione dello studente;
- f) consentire al docente tutor interno di contattare lo studente e il tutor formativo esterno per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura del report finale;
- g) si impegna, in caso di incidente occorso allo studente durante lo svolgimento del percorso, a segnalare l'evento al Dirigente scolastico in tempo utile per consentirgli l'invio delle relative denunce agli istituti assicurativi entro i termini di legge;
- h) individuare il tutor formativo esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente Convenzione viene redatta in duplice copia, delle quali una verrà conservata agli atti dell'istituzione scolastica e una verrà consegnata al soggetto ospitante.
2. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata.
3. La presente convenzione avrà durata triennale, cioè sino alla conclusione dell'anno scolastico 2025/2026, è possibile il rinnovo per ulteriori 3 anni, a seguito di parere favorevole espresso formalmente da entrambe le parti. L'eventuale, successivo rapporto sarà, invece, oggetto di apposita nuova convenzione.
Resta comunque inteso che:
 - l'avvio di ciascuna attività si effettuerà previo accordo con il soggetto ospitante;
 - in caso di recesso, verrà comunque garantito il compimento delle attività in corso.
4. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del percorso formativo personalizzato.

Art. 8 (tutela della privacy)

L'istituzione scolastica e il soggetto ospitante si impegnano ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679).

Castelfranco Emilia, _____

Firma per IIS "**Lazzaro Spallanzani**" Soggetto Promotore/istituzione scolastica

Il Dirigente Scolastico

Maura Zini

.....

Firma per **ASP TERRE DI CASTELLI "G. Gasparini"** quale Soggetto Ospitante

L'Amministratore Unico

Marco Franchini
